



PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 28 LUGLIO 2008

Oggetto: L.R. N. 10 DEL 23 FEBBRAIO 2005 – “ISTITUZIONE DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE” – ADOZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DELLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (G.A.V.)

L’anno duemilaotto addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente della Provincia, prot. n. 7151 - del 18.7.2008 -, ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. ed ai sensi dell’art. 28, comma 3 del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1) MATURO Giuseppe Maria | <i>Presidente del Consiglio Provinciale</i> |
| 2) BETTINI | Aurelio |
| 3) CAPASSO | Gennaro |
| 4) CAPOBIANCO | Angelo |
| 5) CAPOCEFALO | Spartico |
| 6) CATAUDO | Alfredo |
| 7) COCCA | Francesco |
| 8) DAMIANO | Francesco |
| 9) DEL VECCHIO | Remo |
| 10) DI SOMMA | Catello |
| 11) IADANZA | Pietro |
| 12) IZZO | Cosimo |
| 13) LAMPARELLI | Giuseppe |
| 14) LOMBARDI | Nino |
| 15) LOMBARDI | Renato |
| 16) MADDALENA | Michele |
| 17) MAROTTA | Mario |
| 18) MAZZONI | Erminia |
| 19) MOLINARO | Dante |
| 20) PETRIELLA | Carlo |
| 21) RICCI | Claudio |
| 22) RICCIARDI | Luca |
| 23) RUBANO | Lucio |
| 24) VISCONTI | Paolo |

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Tommaso PAULUCCI**

Eseguito dal Segretario Generale l’appello nominale sono presenti n. 23 Consiglieri ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri _____

– 17 –

Sono presenti i Revisori dei Conti _____

Sono, altresì, presenti gli Assessori FORGIONE, ACETO, BOZZI, FALATO, SIMEONE, VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta, allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 nonché il verbale della 1^a Commissione Consiliare allegato sotto il n. 2), dà la parola al Consigliere BETTINI, che ne ha fatto richiesta, il quale chiarisce che in Commissione, i Consiglieri di entrambi gli schieramenti e l'Assessore ACETO, con volontà unanime, hanno concordato alcuni emendamenti da apportare al Regolamento, sottoposto all'esame e parere.

Anche il Consigliere RUBANO esprime soddisfazione per l'intesa raggiunta nell'approvazione degli emendamenti.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il Presidente chiarito che il Regolamento posto all'approvazione del Consiglio è quello risultante dall'integrazione degli emendamenti apportati in sede di Commissione, che qui si intendono dati per letti ed approvati, lo pone ai voti, per alzata di mano, unitamente alla proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 24 (23 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito dell'eseguita votazione;

Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1. La premessa, unitamente al Regolamento di Servizio delle Guardie Ambientali Volontarie (GAV), è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma criterio prevalente di interpretazione;
2. Di adottare, in via definitiva, il Regolamento di servizio delle Guardie Ambientali Volontarie (GAV).

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 14,30.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Tommaso PAULUCCI -

[Signature]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Dott. Giuseppe Maria MATURO -

[Signature]

N. 482

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO

IL MESSO

30 LUG 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

((Dott. Tommaso PAULUCCI))

[Signature]

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30 LUG. 2008 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 22 AGO. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
((Dott. Claudio USSELLET))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 10 AGO. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento, li, 22 AGO. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
((Dott. Claudio USSELLET))

[Signature]

Copia per

PRESIDENTE CONSIGLIO _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti _____	il _____	prot. n. _____



1)

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Legge Regionale n. 10 del 23 Febbraio 2005. "Istituzione del Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale".
Adozione Regolamento Provinciale per la disciplina delle attività delle Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.)

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

Iscritta al n° 3 dell'Ordine del giorno

Approvata con delibera n° 58 del 28 LUG. 2008

su Relazione ASSESSORE ACETO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli n. _____

Contrari n. _____

Il Segretario Generale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

Impegno in corso di formazione

di € _____

Cap. _____

Progr. n° _____

Esercizio finanziario 2008

*Il Responsabile del Settore
Finanza e Controllo economico*

Registrazione impegno di spesa

(Art. 30 del Regolamento di contabilità)

di € _____

Cap. _____

Progr. n° _____ del _____

Esercizio finanziario 2008

Il Responsabile Servizio contabilità

- VISTA la proposta del Settore Pianificazione Territoriale qui di seguito trascritta;
- VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo;
- SU proposta dell'Assessore all'Ambiente dott. Gianluca Aceto ;

PREMESSO CHE:

la Regione Campania, in attuazione delle competenze statutarie, riconosce l'importanza della valorizzazione delle risorse naturali e culturali, ne favorisce l'attività di tutela per una migliore qualità della vita e per uno sviluppo sostenibile delle attività umane e adotta le misure necessarie per:

- la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, ivi comprese le acque dolci e marine;
- la prevenzione delle catastrofi ecologiche;
- la diffusione del rispetto dei valori e della cultura ambientale;
- la collaborazione con le autorità competenti in caso di pubbliche calamità ed emergenze di carattere ecologico.

Per la realizzazione delle finalità di cui sopra, la Regione Campania promuove l'istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale, svolto da guardie ambientali volontarie (GAV) prevedendone l'autonomia operativa ed un espletamento uniforme delle funzioni nel territorio regionale;

ai sensi dell'art.6 della legge regionale 10/05, le funzioni amministrative di organizzazione e gestione del servizio volontario di vigilanza ambientale sono svolte dalle Province;

alle Province, tra l'altro, è affidato il compito di formulare il Regolamento di Servizio delle GAV;

la Provincia di Benevento, con avviso pubblico avente ad oggetto: Legge Regionale n.10 del 23/02/2005 – Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale (GAV), ha convocato per il giorno 1 luglio 2008 alle ore 10,30 presso la sala riunioni al piano terra degli Uffici Prov.li di Via Calandra tutti gli Enti e le Associazioni di cui all'art. 2 della L.R. 10/05.

Gli Enti e Associazioni presenti hanno formulate osservazioni che nell'ambito della stessa riunione sono state recepite e inserite nella bozza di Regolamento allegata alla presente delibera.

Per quanto premesso, ritenuto dover adottare in via definitiva il Regolamento di Servizio delle Guardie Ambientali Volontarie (GAV), che è parte integrante del presente Atto;

VISTA la Legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 23 Febbraio 2005;

VISTO il Regolamento Regionale n.2 del 5/07/2007;

DELIBERA

La premessa, unitamente al Regolamento di Servizio delle Guardie Ambientali Volontarie (GAV), è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma criterio prevalente di interpretazione;

Di adottare in via definitiva il Regolamento di Servizio delle Guardie Ambientali Volontarie (GAV);

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLE


Oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi

n. _____ facciate uniti.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



PROVINCIA di BENEVENTO

2)

La 1^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2008 il giorno 24 del mese di LUGLIO

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere TURIO MAROTTA

sull'oggetto: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE
- ADOZIONE REGOLAMENTO PROV.LE PER LA DISCIPLINA
DELLA ATTIVITA' DELLE GUARDIE VOLONTARIE (G.A.V.)

~~2008~~

è del parere:

(ORUSSIS...) espone, all'incirca, PARERE
FAVOREVOLE, con gli emendamenti suggeriti
dal Commissione.

IL SEGRETARIO

F. R. G. P.

Provincia di Benevento

Regolamento di Servizio delle Guardie Ambientali Volontarie - (G.A.V.)

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento viene adottato dalla Provincia di Benevento al fine di disciplinare l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui alla L.R. 10/05 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Ambito di servizio

Il servizio è svolto nell'ambito territoriale della Provincia di Benevento per:

- a) favorire e garantire l'applicazione della normativa vigente in materia di protezione dell'ambiente della flora e della fauna;
- b) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
- c) collaborare con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale;
- d) partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento del Corpo di Polizia Provinciale, ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale.

Art. 3 – Organizzazione e acquisizione dello Status delle G.A.V.

1. Lo status di G.A.V. si acquisisce nei modi di cui all'art. 3, 1° comma, della L.R. n°10/05 con provvedimento della Giunta Regionale, su designazione della Provincia, dopo il superamento dell'esame finale dei corsi di formazione di aggiornamento e riqualificazione di cui allo stesso art. 3 della L.R. 10/05.

Almeno ogni tre anni, la Provincia, sentiti gli Enti e le Associazioni di cui all'articolo 2 della L.R. 10/05, organizza o autorizza i corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione per le G.A.V. nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n.2 del 5/07/2007. In particolare sia per l'autorizzazione dei corsi che per l'individuazione del numero di GAV da assegnare a ciascun raggruppamento territoriale di cui all'Art. 8, la Provincia si basa sui seguenti criteri:

- a) estensione territoriale, nella misura del 45%;
- b) morfologia del territorio, rilevanza ambientale-paesaggistica-archeologica, nella misura del 35%;
- c) numero di abitanti, nella misura del 20%;

I corsi di formazione dovranno avere una durata minima di 300 ore, di cui 80 di stage. I corsi di riqualificazione e aggiornamento dovranno avere una durata minima di 40 ore.

I soggetti che hanno frequentato i corsi di formazione di aggiornamento e riqualificazione saranno sottoposti ad esame teorico pratico innanzi all'apposita Commissione provinciale.

Con il superamento dell'esame gli stessi soggetti saranno inseriti nella graduatoria provinciale in base al punteggio ottenuto. La posizione nella graduatoria costituisce l'unico titolo per la proposta di nomina a GAV. (Art. 10 del Reg. Regionale.).

A richiesta, gli ex appartenenti alle forze di Polizia dello Stato: (NIPAF – NOE) e della Polizia Locale - Provinciale che hanno svolto continuativamente attività di polizia ambientale per non meno di cinque anni dalla data della richiesta, sono ammessi all'esame finale per l'inserimento nella graduatoria provinciale.

A richiesta, i soggetti già in possesso della qualifica di guardia giurata volontaria, ai sensi delle leggi sull'attività venatoria e sulla pesca, che possano vantare attestati di partecipazione a corsi di formazione e riqualificazione in materia di tutela e salvaguardia ambientale per un totale di almeno 90 ore complessive, distinte tra lezioni teoriche e attività pratiche, sono ammessi all'esame finale per l'inserimento nella graduatoria provinciale.

2. Presso il Comando di Polizia Provinciale è tenuta tutta la documentazione relativa all'attività ed allo status delle G.A.V.;

3. Gli aspiranti alla nomina a Guardia Ambientale Volontaria dovranno inoltre possedere i requisiti di cui al comma 2 dell'art.5 della legge n.65 del 07.03.1986, nonché quelli previsti dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza per le Guardie Giurate Volontarie.

Art. 4 – Coordinamento delle G.A.V.

1. La Giunta Provinciale, sulla base degli indirizzi generali indicati dal Consiglio Provinciale, fissa gli obiettivi in merito ai campi di intervento delle GAV e stabilisce nel contempo le priorità operative.

L'impiego delle G.A.V. deve essere indirizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati.

2. Il Corpo di Polizia Provinciale coordina il servizio e svolge le relative attribuzioni amministrative delle "guardie ambientali volontarie".

3. Per l'espletamento coordinato del servizio sul territorio la Provincia stipula con gli Enti e le associazioni protezionistiche di cui all'articolo 2 della L.R 10/05 apposite convenzioni.

Art.5 - Impiego delle GAV presso altri Enti

La Provincia, ai fini del coordinamento sul territorio dell'attività delle GAV, di cui al comma 3 dell'articolo precedente, può stipulare con gli Enti e le Associazioni di cui all'art. 2 della L.R 10/05, apposite convenzioni, aventi ad oggetto l'utilizzo, da parte degli Enti, di GAV in servizio, sotto il coordinamento della Provincia.

Le GAV assegnate agli Enti operano nell'ambito territoriale coincidente con il territorio dell'Ente.

Per iniziative particolari, previo accordo con l'Ente potranno essere organizzati dalla Provincia, servizi di carattere educativo in località del territorio provinciale al di fuori dell'ambito territoriale di assegnazione. Le GAV assegnate all'Ente che si siano dichiarate preventivamente disponibili ad operare in attività di protezione civile, durante lo svolgimento di specifici interventi programmati in tale ambito, svolgono l'attività in raccordo funzionale con la Provincia.

L'Ente provvede alla gestione del personale volontario assegnato, nominando un proprio dipendente come responsabile del servizio che costituisce il riferimento sia per il responsabile Provinciale, sia per le GAV assegnate.

Il servizio dovrà essere svolto con il coordinamento della Provincia

Art. 6 - Spese relative al servizio delle GAV presso altri Enti

L'Ente, presso cui prestano servizio le GAV, provvede alla copertura di tutte le spese relative al servizio per le GAV assegnate, e più precisamente:

- a) copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV ai sensi della legge n° 266/91 art. 4;
- b) eventuali rimborsi spese per l'utilizzo del mezzo proprio da parte della GAV;
- c) dotazione di vestiario, mezzi ed attrezzature strumentali per lo svolgimento dei servizi;
- d) rimborsi di altre spese sostenute da parte della GAV connesse con lo svolgimento del servizio;

Art. 7 - Compiti della Provincia

La Provincia provvederà all'organizzazione dei corsi di formazione professionali per le nuove GAV e dei corsi di aggiornamento e riqualificazione per le GAV in servizio, con i programmi e le modalità definiti dalla Regione Campania e più in generale svolge i compiti di cui all'art.6 della legge regionale n.10/2005 e quelli indicati dal regolamento regionale di attuazione.

Art. 8 – Raggruppamenti territoriali e organizzazione del servizio

1. Ai fini dello svolgimento del servizio, il territorio provinciale è suddiviso in 7 Raggruppamenti Territoriali, che comprendono 24 zone operative:

Colline Beneventane (1. Benevento, Pietrelcina, S. Angelo a Cupolo, S. Nicola Manfredi;

2. S. Giorgio del Sannio, S. Nazario, Calvi, S. Martino Sannita ; 3. Apice, S. Arcangelo Trimonte, Paduli, Buonalbergo; 4. S. Leucio del Sannio, Arpaise, Ceppaloni, Apollosa,);

Fortore(5. Baselice, Castelvetero in Val Fortore, S. Bartolomeo in Galdo, Foiano Val Fortore; 6. Montefalcone di Val Fortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni; 7. S. Giorgio la Molara, Molinara, S. Marco dei Cavoti, 8. Pago Veiano, Pesco Sannita);

Alto Tammaro (9. Morcone, S. Croce del Sannio, Sassinoro; 10. Campolattaro, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Casalduni; 11. Circello, Colle Sannita, Castelpagano, Reino);

Titerno (12. Cerreto Sannita, Pietraraja, Cusano Mutri; 13. Guardia Sanframondi, Pontelandolfo, S. Lupo, S. Lorenzo Maggiore);

Valle Telesina (14. S. Lorenzello, Faicchio, S. Salvatore Telesino; 15. Castelvenere, Teleso, Solopaca; 16. Amorosi, Puglianello, Frasso Telesino; 17. Dugenta, Limatola, Melizzano);

Valle Vitulanese (18. Vitulano, Campoli Monte Taburno, Cautano; 19. Foglianise, Tocco Caudio, Castelpoto; 20. Torrecuso, Paupisi, Ponte);

Valle Caudina (21. Sant'Agata De' Goti, Durazzano, Moiano; 22. Airola, Bucciano, Bonea; 23. Arpaia, Forchia, Paolisi; 24. Montesarchio, Pannarano);

2. Le GAV svolgono la propria attività nella zona operativa di assegnazione individuata dalla Provincia. E' fatta comunque salva la possibilità per le GAV di richiedere, motivandolo, il trasferimento, definitivo o temporaneo, ad altra zona operativa.

3. La Provincia, tramite la Polizia Provinciale, provvede all'organizzazione del servizio, predisponendo programmi mensili di attività contenenti i turni con indicazione del giorno, degli orari e delle località ove le GAV dovranno operare.

Art. 9 – Responsabili dei raggruppamenti territoriali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, di concerto con il Dirigente del Settore Ambiente, nominano i responsabili dei raggruppamenti territoriali. Tra questi viene nominato il responsabile Provinciale e due suoi vice.

Ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui sopra, vengono valutati i titoli, il rendimento ottenuto ai corsi di formazione e di aggiornamento, l'esperienza posseduta e la disponibilità offerta;

2. I responsabili dei raggruppamenti territoriali dovranno partecipare alle riunioni tecnico-operative convocate, con cadenza di norma mensile, dal Comando di Polizia Provinciale, avendo cura di riferire quanto emerso od impartito in dette riunioni, alle G.A.V. del proprio raggruppamento. I responsabili dei raggruppamenti dovranno provvedere inoltre, quando richiesto dal Corpo della Polizia Provinciale, all'organizzazione, nel dettaglio, del servizio delle G.A.V. ;

3. Il responsabile del raggruppamento rimarrà in carica due anni salvo possibilità di rinnovo dell'incarico.

Art. 10 – Compiti del Responsabile Provinciale G.A.V

Il Responsabile provinciale G.A.V.:

- a) collabora con il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale e con l'ufficiale incaricato nella predisposizione ed organizzazione dei programmi delle G.A.V.;
- b) collabora con i vari responsabili dei raggruppamenti per un più corretto ed efficace svolgimento del servizio di vigilanza volontaria;
- c) collabora con gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale al fine di integrare i servizi di questi con quelli delle G.A.V.;
- d) interviene nelle operazioni, inerenti ai campi di intervento, dove è richiesta la sua professionalità, esperienza e preparazione;
- e) controlla e verifica lo svolgimento dei servizi assegnati ad ogni singolo raggruppamento di G.A.V.;
- f) sentito il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale e/o l'ufficiale incaricato, invia le richieste di informazioni e comunicazioni ai vari Enti

Art. 11 – Compiti del Responsabile del Raggruppamento territoriale

Oltre a quanto previsto dall'art. 6 del presente "Regolamento", il responsabile del raggruppamento:

- 1) riceve la disponibilità, di norma mensile, a svolgere i servizi di vigilanza da parte delle GAV coordinate;
- 2) trasmette al Comandante o all'ufficiale responsabile GAV del Corpo di Polizia Provinciale copia dei tabulati mensili dei servizi GAV nei quali devono risultare, tra l'altro, il numero delle ore di servizio svolto da ogni GAV e, per l'uso dei mezzi privati, il numero dei chilometri percorsi.

Art. 12 – Commissione d'esame

1. Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia, con proprio provvedimento, nomina la Commissione per gli esami finali relativi ai corsi di formazione professionale per l'acquisizione della qualifica di G.A.V. di cui all'art. 2 della L.R 10/05, composta da:
 - ✓ Il Dirigente Settore Tutela Ambientale della Provincia, con funzioni di Presidente;
 - ✓ Un esperto in discipline naturalistico-ambientali;
 - ✓ Un esperto in discipline giuridiche con particolare riferimento alla legislazione ambientale ed alla polizia amministrativa;
 - ✓ Un funzionario regionale del Settore tutela dell'ambiente;
 - ✓ Un Ufficiale della polizia provinciale;
 - ✓ Un funzionario o Istruttore della Provincia con compiti di Segretario.
2. Ai componenti della commissione d'esame sarà corrisposto un gettone di presenza, forfetario e onnicomprensivo per ogni seduta, il cui importo sarà determinato in modo analogo alle altre commissioni già operative presso la Provincia.

Art. 13 – Compiti delle G.A.V.

1. Nell'ambito del coordinamento con tutte le forze di vigilanza ambientale, alle G.A.V. sono affidati compiti di educazione e prevenzione, compiti di sviluppo delle conoscenze e compiti di controllo relativi al patrimonio ambientale superficiale, ipogeo e subacqueo;
2. Le G.A.V. svolgono nella comunità locale e, quale strumento di supporto, nelle scuole del territorio provinciale di Benevento opera di:
 - a) diffusione delle conoscenze sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento del sistema ambientale e sulle caratteristiche del patrimonio naturale e dei beni culturali presenti sul territorio,

- b) divulgazione ed informazione sul rispetto del patrimonio naturale e culturale e sulla normativa vigente;
 - c) collaborazione con le autorità preposte in attività di soccorso in casi di disastri di natura ambientale, di prevenzione incendi boschivi, sorveglianza sul territorio dei fenomeni e dei processi in atto riguardanti il patrimonio naturale e culturale diffusi in ambito rurale;
 - d) vigilanza e accertamento di illeciti in materia di tutela ambientale assumendo a tale scopo la qualifica degli agenti di cui alla legge regionale n.12 del 13.06.2003.
3. Le G.A.V. svolgono compiti di raccolta dati e di studio dell'ambiente, con riferimento alle risorse naturali e culturali, in collaborazione con le autorità preposte;

Art. 14 – Doveri delle G.A.V.

1. Nello svolgimento della propria attività le G.A.V. sono tenute a rispettare le modalità previste dal presente regolamento.
2. Le G.A.V. devono inoltre:
 - a) Seguire le direttive impartite dal Corpo di Polizia Provinciale nel rispetto delle priorità delineate.
 - b) Assicurare almeno 8 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso almeno mensile, al raggruppamento territoriale di cui fanno parte, la disponibilità di giornate ed orari,
 - c) Prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e comunque nei modi indicati dal Corpo di Polizia Provinciale e dal responsabile del raggruppamento di appartenenza,
 - d) Qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento,
 - e) Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività, e comunque senza ritardo, al Comando della Polizia Provinciale,
 - f) Usare con cura l'eventuale attrezzatura in dotazione,
 - g) Partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'art. 6 della L.R. n 10/05,
 - h) Collaborare tramite il Corpo di Polizia Provinciale, con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di reati commessi contro il patrimonio ambientale, culturale e naturalistico;
3. Alle G.A.V. è altresì vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale e nei giorni in cui espletano il loro servizio;
4. Secondo quanto disposto dall'art. 331 del c.p.p. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio), qualora una G.A.V. abbia notizia di un reato, nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, è tenuta comunque ad inoltrare senza ritardo la denuncia al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o ad un Ufficiale di P.G. della Polizia Provinciale od altra autorità competente;
5. L'acquisizione dello status di G.A.V. di cui all'art. 4 della L.R. n° 10/05 e successive modifiche ed integrazioni, comporta l'osservanza degli obblighi previsti dalla stessa Legge, dal presente Regolamento e dalle disposizioni impartite dalla Polizia Provinciale.

Art. 15 – Servizio delle G.A.V.

1. I servizi delle G.A.V. dovranno essere svolti nel rispetto del presente Regolamento, con interventi effettuati di norma in coppia o, ove necessario, in nuclei più numerosi, **fatta salva la possibilità, da parte del Comandante della Polizia Provinciale, di autorizzare, per eccezionali e motivate esigenze, le GAV ad operare singolarmente, come nell'ambito delle attività educative ed informative;**
2. Durante l'espletamento del servizio è fatto divieto alle G.A.V. di portare qualsiasi tipo di arma;
3. Le disponibilità per il servizio devono essere comunicate al corpo di Polizia Provinciale mensilmente dai responsabili dei vari raggruppamenti. Sulla base di tali disponibilità la Polizia Provinciale predispone i servizi giornalieri fissando gli orari ed il numero di G.A.V. impegnate. La conferma, con i nominativi delle G.A.V., dovrà pervenire almeno 24 ore prima del servizio al Corpo di Polizia

Provinciale;

4. Dopo la segnalazione dell'uscita è fatto divieto di effettuare spostamenti in altri territori, non concordati con il Corpo di Polizia Provinciale;

5. Il Comando di Polizia Provinciale emana le direttive di servizio che devono essere rispettate, tenendo presente che eventuali fatti accaduti al di fuori di esso, salvo casi imprevedibili e contingenti da segnalare tempestivamente al Comando di Polizia Provinciale, verranno considerati come fatti estranei al servizio. Di ogni servizio deve essere compilato il relativo rapporto.

Art. 16 - Verbali amministrativi e rapporti di servizio delle G.A.V.

1. La Provincia di Benevento provvede a fornire alle G.A.V. tutto il materiale e la modulistica necessari per lo svolgimento del servizio. Le singole G.A.V. saranno responsabili per l'uso e la conservazione del materiale fornito;

2. Gli originali dei verbali e dei rapporti devono essere consegnati al Corpo di Polizia Provinciale che dovrà curare il loro inoltro, se necessario, alle Autorità competenti;

3. Nel caso in cui le G.A.V. operino sequestri amministrativi, ai sensi dell'art. 13 della L. n° 689/81, il materiale sequestrato dovrà essere custodito o trasmesso secondo le direttive impartite dal Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 17 – Copertura assicurativa e tutela giuridica delle G.A.V. in servizio presso la Provincia.

La Provincia di Benevento provvede a fornire alle G.A.V. idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile contro terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle G.A.V., così come previsto dall'art. 6, comma 2, lettera e della L.R. n° 10/05 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 – Vestiario di riconoscimento delle G.A.V. in servizio presso la Provincia.

1. Le G.A.V. durante il servizio indossano idoneo vestiario di riconoscimento approvato e fornito dalla Provincia di Benevento e contrassegnato dai segni distintivi delle G.A.V. Non è consentito indossare vestiario visibile dall'esterno che possa impedire l'immediato riconoscimento delle G.A.V..

2. È vietato portare il vestiario di riconoscimento al di fuori dei servizi di vigilanza coordinati. Il servizio in abiti borghesi è consentito solo se autorizzato preventivamente dal Corpo di Polizia Provinciale..

Art. 19 – Tesserino G.A.V.

Le G.A.V. sono dotate di apposito tesserino come da modello regionale, indicante le generalità e la qualifica di Pubblico Ufficiale attestante i poteri di accertamento previsti dall'art. 13 della Legge n° 689/1981. Il tesserino è predisposto e rilasciato dalla Provincia di Benevento.

Art. 20 – Strumentazione assegnata alle G.A.V.

1. Le G.A.V. durante il servizio o per fini attinenti allo stesso possono essere trasportate sui mezzi in dotazione alla Polizia Provinciale. Nel caso in cui le G.A.V. si trovino ad operare con mezzi propri o forniti dalle associazioni ciò dovrà risultare dal foglio di servizio nel quale sarà indicata la targa;

2. Il Corpo di Polizia Provinciale potrà provvedere ad assegnare alle G.A.V. una radio ricetrasmittente per la comunicazione con le altre G.A.V. ed i componenti del Corpo di Polizia Provinciale;

3. Le G.A.V. sono tenute a conservare con la massima cura tutte le dotazioni loro assegnate. Ogni possibile danno dovrà essere tempestivamente comunicato al Comando di Polizia Provinciale;

4. Nell'ambito delle attività svolte, fatte salve le specifiche autorizzazioni o limitazioni di legge, le G.A.V. potranno utilizzare le dotazioni del Corpo di Polizia Provinciale in caso di comprovata

necessità e/o di particolari esigenze operative e previa disposizione del Comando.

Art. 21 – Sospensione e revoca

Per ciò che concerne le eventuali inosservanze delle disposizioni ricevute, nonché eventuali violazioni alle normative vigenti, può applicarsi per le G.A.V. la procedura prevista dall'art. 8 della L.R. 10/05 e successive modifiche ed integrazioni. Per gravi violazioni comportamentali che menomano l'immagine della Provincia ed i suoi Organismi, su proposta del Comandante della Polizia Provinciale, il Presidente della Provincia procede alla immediata sospensione cautelare della GAV.-

Art. 22 – Emergenze ambientali e protezione civile

1. Nei casi di emergenza ambientale, la Provincia di Benevento può allertare le G.A.V. unitamente al proprio personale e porle a disposizione delle autorità competenti. A tale scopo, il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, d'intesa con il Dirigente del Servizio di Protezione Civile, trasmette al Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la scheda informativa di cui al D.P.R. di attuazione dell'art. 18 della Legge n° 225/95 e della Legge n° 266/91, indicando tra l'altro i settori di possibile utilizzazione specialistica;

2. Tutta l'organizzazione delle G.A.V. della Provincia di Benevento partecipa all'attuazione del piano provinciale per la protezione dei boschi e la prevenzione degli incendi.

Art. 23 – Finanziamenti

Per il finanziamento delle attività delle G.A.V. che operano alle dirette dipendenze della Provincia di Benevento viene istituito nel Bilancio Provinciale apposito capitolo di entrata e di spesa, che sarà finanziato da fondi propri della Amministrazione e da fondi provenienti da specifici finanziamenti regionali, nonché da eventuali entrate relative ai proventi delle sanzioni amministrative di competenza della Provincia.

Art. 24 – Norme transitorie

I partecipanti ai corsi organizzati o autorizzati dalla Provincia prima dell'approvazione del presente Regolamento, e finalizzati alla formazione di figure con competenze su tematiche di tutela e salvaguardia ambientale, possono presentare istanza per l'accesso all'esame di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2007, a condizione che i corsi frequentati abbiano avuto una durata non inferiore alle 220 ore.